

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA PIAZZA.**

**CAPO I
NORME GENERALI**

ARTICOLO 1

Nell'ambito del territorio del Comune di Ferrara il servizio pubblico di autonoleggio da piazza, oltre che dalle norme del Codice della Strada, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento e da:

- art. 105 e 113 del R.D. 8.12.1993 n° 1740 "Norme per la tutela delle strade e per la circolazione";
- art. 121 del T.U.L.P.S. - R.D 18.06.1931 n° 773.

Il servizio pubblico di autonoleggio da piazza è posto, entro i limiti del Regolamento stesso, sotto la sorveglianza dell'Autorità Comunale.

ARTICOLO 2

Per servizio pubblico di autonoleggio da piazza si intende quello che viene esercitato con autovetture munite della targa con la dicitura "Servizio Pubblico", di cui all'art. 105 del R.D. 8.12.1933 n° 1740, stazionanti a disposizione del pubblico nei posteggi all'uopo stabiliti.

La targa suddetta, dovrà inoltre riportare il numero progressivo della licenza comunale assegnata.

ARTICOLO 3

I pareri della Commissione di cui al successivo art. 4 del presente regolamento, per gli oggetti per i quali sono richiesti, sono obbligatori e non vincolanti per l'Autorità Comunale.

**CAPO II
LICENZA COMUNALE**

ARTICOLO 4

Per esercitare il servizio pubblico di autonoleggio da piazza occorre munirsi di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato, il quale provvederà sentita un'apposita Commissione così composta:

- a) Sindaco o Assessore alle Attività Commerciali - Produttive e Polizia Amministrativa - Presidente;
- b) Capo Settore Attività Commerciali e Produttive - Polizia Amministrativa o suo delegato;
- c) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- d) un rappresentante della C.C.I.A.A. di Ferrara;
- e) due rappresentanti dei noleggiatori da piazza;
- f) un funzionario del Servizio Polizia Amministrativa in qualità di Segretario.

La Commissione viene nominata con atto della Giunta Comunale e resta in carica quattro anni.

Il numero delle autovetture munite di licenza comunale, ed ogni sua eventuale variazione, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale sentita la Commissione di cui sopra.

ARTICOLO 5

Chiunque intenda ottenere la licenza comunale di esercizio del servizio pubblico di autonoleggio da piazza, deve farne domanda al Sindaco, con indicazione del numero e tipo delle autovetture per le quali chiede la licenza, corredata da copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale.

ARTICOLO 6

Per la concessione di licenze di esercizio di servizio pubblico di autonoleggio da piazza si applicano i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) la partecipazione a specifico corso professionale per conduttore di vettura di servizio pubblico da piazza;
- b) conoscenza di una lingua straniera;
- c) l'aver legittimamente esercitato l'attività di conducente di vettura di servizio pubblico da piazza per almeno tre anni;
- d) il possesso del diploma di scuola media superiore;
- e) la residenza nel Comune di Ferrara da almeno due anni;

Il possesso di tali requisiti dovrà essere documentato con apposite certificazioni da allegarsi alla domanda di licenza.

ARTICOLO 7

Il richiedente la cui domanda di licenza è stata accolta deve presentare a pena di decadenza, non oltre il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'accoglimento, la seguente documentazione:

- a) certificato comprovante l'iscrizione nel registro degli esercenti dei mestieri ambulanti quale conduttore di veicoli da piazza, di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S.;
- b) la prova di essere proprietario e di avere la piena disponibilità del veicolo che intende destinare al servizio (sono ammesse anche le operazioni di locazioni finanziaria con società di leasing);
- c) la prova di avere stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli, compresi i terzi trasportati con una copertura almeno doppia dei massimali minimi prescritti dalla vigente legislazione;
- d) l'indicazione dei locali di rimessa nei quali verrà ricoverato il veicolo:

Qualora si valga dell'opera altrui, dovrà presentare l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida del veicolo allegando le relative patenti di guida, certificati di abilitazione professionale e iscrizioni al registro di cui all'art. 121 T.U.L.P.S., nonché la prova che gli stessi risultino in regola con le norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di costituzione di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del C.C dovrà fornire l'elenco dei collaboratori che svolgono attività di conduttore corredata dei documenti di cui al precedente comma.

ARTICOLO 8

Agli effetti del presente regolamento il Sindaco rilascia al richiedente, per ogni veicolo, una licenza comunale nella quale devono essere riportati il numero, i dati identificativi della vettura, nonché gli eventuali conducenti diversi dal titolare.

La licenza comunale deve essere portata sulla vettura, unitamente agli altri documenti di circolazione, ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

La licenza comunale deve essere restituita in caso di decadenza, sospensione o revoca.

ARTICOLO 9

La licenza comunale vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata e deve essere annualmente rinnovata. Per il rinnovo occorre la presentazione al Sindaco di istanza entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede il rinnovo.

ARTICOLO 10

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare ovvero dalle persone abilitate ai sensi del precedente art. 7. In caso di malattia il concessionario qualora non intenda richiedere la sospensione della licenza può avvalersi dell'opera temporanea di un sostituto previa autorizzazione del Sindaco. Il sostituto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per i conducenti non titolari ai sensi dell'art. 7. La sostituzione potrà essere autorizzata purché di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30, prorogabili in caso di comprovata necessità, di ulteriori 30 giorni. Il concessionario è responsabile in solido di qualsiasi infrazione al presente regolamento commessa dal sostituto.

Fatto salvo il diritto di ottenere la sospensione della licenza da parte del titolare, il Sindaco può consentire la stipulazione di un contratto di affittanza dell'azienda nei seguenti casi e per il solo periodo di durata di ciascuno di essi:

- a) in caso di chiamata al servizio militare di leva;
- b) durante il periodo di maternità e negli altri casi previsti dalla vigente legislazione a favore della lavoratrici madri;
- c) in caso di elezione a cariche pubbliche a tempo pieno;
- d) in caso di malattia di durata superiore a giorni 60;
- e) in caso di ritiro temporaneo della patente di guida o del C.A.P.;
- f) in caso di decesso del titolare in presenza di figli maggiori degli anni 18, fino al raggiungimento del 21° anno di età, oltre al tempo strettamente necessario per conseguire il C.A.P..

L'azienda può essere affittata solo a persona in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 7.

ARTICOLO 11

A richiesta dell'interessato, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 4, autorizza la cessione dell'azienda nei seguenti casi:

- a) se il titolare ha raggiunto il 55° anno di età;
- b) se il titolare è affetto da inabilità permanente al servizio pubblico di autonoleggio da piazza;
- c) in caso di ritiro permanente della patente di guida o del C.A.P.;
- d) in caso di morte del titolare, qualora gli eredi non intendano proseguire l'attività;
- e) se il titolare ha compiuto 10 anni di titolarità di licenza.

Il trasferimento della licenza è concesso a condizione che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda:

Il cedente non può concorrere al rilascio di una nuova licenza, se non siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di cessione.

ARTICOLO 12

Il titolare per ogni licenza comunale di esercizio, è tenuto a versare in concorso con gli altri titolari il canone per il servizio telefonico di chiamata ai posteggi che ne sono o ne verranno muniti.

ARTICOLO 13

La licenza comunale viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro un mese dal rilascio dalla licenza;
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza;

- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore ai 20 giorni, salvo che trattasi di sospensione autorizzata ai sensi dell'art. 10 o per ferie;
- d) per morte del titolare fatti salvi i casi di cui all'art. 10 lett. f) e 11 lett. d).

ARTICOLO 14

La licenza comunale è revocata dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 4 nei seguenti casi:

- a) quando il titolare perda definitivamente uno dei requisiti previsti dalle leggi e dai vigenti regolamenti fatto salvo il caso di cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 11;
- b) quando il veicolo usato non abbia più i requisiti di legge o voluti dal presente regolamento. In questo caso, prima di procedere alla revoca della licenza, al titolare vengono concessi giorni 90 per il ripristino dei requisiti o la sostituzione del mezzo dopo di ch , in caso di inottemperanza la licenza   revocata;
- c) quando il titolare o il conducente manomettano in qualsiasi forma il tassametro o inizino il servizio con il tassametro guasto o lo prestino con vetture non munite di tassametro.

CAPO III DELLE VETTURE

ARTICOLO 15

Le caratteristiche delle autovetture devono essere idonee all'espletamento del servizio pubblico da piazza.

Esse devono:

- a) essere immatricolate per servizio pubblico da piazza, con capienza di non meno 4 persone compreso il conducente e avere almeno quattro portiere;
- b) avere un bagagliaio sufficiente;
- c) portare sul tetto della vettura l'apposito segnale fisso, predisposto all'illuminazione notturna con la dicitura "TAXI";
- d) avere la colorazione stabilita per le vetture adibite a tale servizio nel Comune di Ferrara. Tale colorazione sar  fissata dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui al precedente art.4.

ARTICOLO 16

Non sono consentite sostituzioni di autovetture senza regolare autorizzazione del Sindaco.

Previo nulla-sosta scritto, la vettura ferma per riparazioni potr  essere sostituita per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente le caratteristiche previste dal precedente articolo, purch  debitamente collaudata per il servizio pubblico da piazza. La vettura pu  essere di propriet  oltre che del titolare della licenza, di cooperative, consorzi o simili.

Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili ai sensi del precedente art. 2 con lettere alfabetiche, disporranno di licenza NON CEDIBILE a terzi.

ARTICOLO 17

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 14 – lett. b) qualora la vettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di decoro e di conservazione, il titolare della licenza sar  diffidato al ripristino della stessa entro il termine di giorni 30. Trascorso inutilmente tale termine il sindaco provveder  alla sospensione temporanea della licenza imponendo di provvedere entro un ulteriore termine di tre mesi, trascorso inutilmente il quale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, proceder  alla revoca della licenza.

ARTICOLO 18

E' vietato adibire le vetture al trasporto di merci. I conducenti sono solo obbligati ad ammettere in vettura i bagagli dei viaggiatori che, per genere e volume possono essere trasportati sulla stessa senza deteriorarla.

CAPO IV DEL TASSAMETRO

ARTICOLO 19

Ciascuna vettura deve essere munita di tassametro collocato in modo che renda agevole la lettura degli importi.

Esso deve essere regolato a cura del titolare della licenza, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 23. L'Autorità Comunale ha diritto di controllare in qualsiasi momento la regolarità del suo funzionamento.

ARTICOLO 20

E' fatto obbligo al conducente di far segnare al tassametro i supplementi di tariffa non appena sorga il diritto di applicarli.

Il passeggero non è tenuto a pagare i supplementi se non risultano segnati sul tassametro.

ARTICOLO 21

In caso di guasto al tassametro il conducente deve rifiutare o sospendere immediatamente il servizio.

Qualora il guasto si verifichi mentre la vettura è noleggiata il conducente ha l'obbligo di avvertire il passeggero e, qualora questi lo esiga deve portarlo a destinazione riscuotendo un compenso proporzionale al percorso fatto.

ARTICOLO 22

Il passeggero che chiede di abbandonare temporaneamente la vettura dovrà pagare l'importo segnato sul tassametro oltre quello previsto per la durata della sosta.

Il conducente ha la facoltà di rifiutare la richiesta del passeggero per una sosta superiore a 30 minuti dando ciò avviso lo stesso. Scaduto il termine pattuito il conducente non sarà tenuto ad attendere ulteriormente il passeggero.

CAPO V DELLE TARIFFE E DEI POSTEGGI

ARTICOLO 23

Le tariffe per il servizio pubblico da piazza sono determinate, sentita la Commissione di cui all'art. 4, con deliberazione della Giunta Comunale, cui spetta anche l'aggiornamento delle stesse in base alla normativa vigente, su richiesta della categoria interessata.

ARTICOLO 24

Con apposita ordinanza del Sindaco vengono fissati i luoghi di posteggio nell'ambito comunale.

Nei luoghi di posteggio le autovetture devono prendere posto secondo l'ordine di arrivo nel rispetto delle precedenza stabilite dal Codice della Strada.

La partenza per compiere un servizio avviene nello stesso ordine.

Le eventuali operazioni di fine corsa dovranno essere espletate al di fuori dei posteggi.

In via eccezionale il taxista può sostare nei luoghi di posteggio per motivi di prenotazione o per altri motivi, esponendo un apposito cartello con la scritta "occupato" o "fuori servizio".

ARTICOLO 25

Il Sindaco può fissare luoghi di raggruppamento, anche fuori dagli ordinari posteggi, in occasione di solennità, fiere, spettacoli e in ogni altro caso in cui l'eccezionale concorso di pubblico lo richiedesse.

ARTICOLO 26

E' consentito ai taxisti di avvalersi di un servizio centralizzato a cui collegarsi mediante radio rice-trasmittente. Il servizio centralizzato si raccorda tra gli utenti, il servizio radiotaxi e i taxisti collegati. Possono essere presi impegni dai collegati in corso di servizio o in fase di rientro o durante la sosta.

In caso di chiamata radiotaxi il radiotaxista primo di bandiera è autorizzato ad uscire dall'ordine della fila per espletare il servizio richiesto.

ARTICOLO 27

I conducenti sono obbligati ad osservare rigorosamente il diritto di bandiera. Per diritto di bandiera si intende il diritto di esercizio spettante ad una autovettura rispetto alle altre stazionanti nello stesso luogo di posteggio, allorquando essa si ritrovi o venga successivamente a trovarsi in posizione di precedenza nel perimetro del luogo di posteggio stesso.

L'utente, cui compete il servizio per priorità, ha la facoltà di preferire una vettura rispetto alle altre stazionanti nel posteggio. In questo caso il taxista prescelto ha l'obbligo di avvertire il collega primo di bandiera.

ARTICOLO 28

I conducenti devono essere sempre in grado, durante la sosta, di rispondere sollecitamente ad ogni richiesta. Nei luoghi di posteggio forniti di telefono il primo di bandiera ha l'obbligo di rispondere alle chiamate; in difetto decade dal diritto e gli adempimenti competono al successivo.

ARTICOLO 29

Ogni titolare di licenza ha l'obbligo di comunicare ogni tre mesi i propri turni di servizio; tale obbligo può essere assolto dal legale rappresentante nel caso di consorzi, associazioni o simili.

I turni dovranno prevedere un adeguato servizio nella fascia che va dalle ore 4.30 alle ore 2.00.

Nella fascia compresa fra le ore 2.00 e le ore 4.30 il servizio deve essere sempre garantito su prenotazione.

Con le stesse modalità di cui al 1° comma dovranno essere comunicate le sospensioni di attività per ferie nonché le eventuali variazioni verificatesi nel trimestre precedente.

Il Sindaco, qualora il competente Servizio Polizia Amministrativa ritenga non sufficientemente garantito l'adeguato servizio potrà imporre la modifica dei turni comunicati.

CAPO VI DEI CONDUCENTI

ARTICOLO 30

I conducenti durante il servizio, devono essere vestiti in modo decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato.

Essi non devono:

- a) chiedere per qualsiasi titolo somme maggiori di quelle fissate dalle tariffe;
- b) trasportare un numero superiore a quello massimo consentito dalla carta di circolazione;
- c) fare salire sull'autovettura, nel corso del tragitto, persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata;
- d) accettare clienti a bordo con medesimo punto di partenza e con destinazione diversa salvo esplicita richiesta degli stessi;
- e) fare salire a bordo durante i periodi di sosta persone estranee;
- f) scegliere per personale iniziativa un percorso più lungo per recarsi nel luogo richiesto dal cliente; a tale scopo l'Amministrazione dovrà informare tempestivamente i conducenti di tutte le variazioni della toponomastica e viabilità cittadina;
- g) fermare la vettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di forza maggiore o evidente pericolo;
- h) fumare, salvo consenso dell'utente, e mangiare durante la corsa;
- i) adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
- l) lavare le autovetture ed eseguire riparazioni nei luoghi di posteggio, ad eccezione dei pneumatici e piccole riparazioni di evidente necessità;
- m) usare fra loro o nei rapporti con i clienti modi e maniere scorrette o comunque non consone al pubblico servizio prestato;
- n) tenere o trasportare animali di loro proprietà;
- o) invitare ad alta voce o con cenni i passeggeri.

I conducenti possono rifiutarsi di:

- a) trasportare persone che non si presentino in stato decente e di decoro secondo il senso comune o in stato di evidente ubriachezza;
- b) trasportare persone se ritengono che possano costituire pericolo per la propria incolumità o che, in occasione di precedenti servizi abbiano arrecato danno all'autovettura.

I conducenti qualora ricorra uno dei motivi sopra specificati, devono fare accertare, se possibile, il motivo del rifiuto dagli Agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale o, in mancanza di questi, da altri colleghi presenti o da testimoni.

ARTICOLO 31

I conducenti hanno specificatamente l'obbligo:

- a) di aderire in ogni caso alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona a meno che la vettura non sia già impegnata o non abbia terminato il proprio turno di servizio. Essi possono rifiutare di effettuare corse che per durata superino i limiti del proprio turno di servizio, ovvero qualora le particolari condizioni atmosferiche correlate alla lunghezza del percorso rendano pericoloso lo svolgimento del servizio per la propria ed altrui incolumità;
- b) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, o per il trasporto di malati o feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente,
- c) rinvenendo un qualunque oggetto dimenticato di cui non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario, di depositarlo entro 24 ore dal ritrovamento al competente ufficio comunale, dandone contemporaneamente notizia al Comando di Polizia Municipale;
- d) di azionare in ogni caso il tassametro al momento dell'inizio di ciascun servizio fino al termine dello stesso, dopo avere invitato il passeggero a prendere visione dell'importo segnato dal tassametro stesso e di azzerarlo al termine di ogni servizio.

Per inizio del servizio si intende il momento in cui l'autovettura si mette in movimento a disposizione dell'utente.

ARTICOLO 32

Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore il servizio debba essere sospeso anche temporaneamente, i passeggeri possono abbandonare la vettura pagando l'importo segnato dal tassametro fino al momento in cui si è verificato l'evento.

Il conducente cercherà, nei limiti del possibile, di provvedere alla tempestiva sostituzione da parte di altro collega.

ARTICOLO 33

Il passeggero che arreca in qualsiasi modo danni all'autovettura è tenuto a rifonderli al proprietario.

CAPO VII SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ARTICOLO 34

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa.

ARTICOLO 35

In caso di accertata e documentata violazione alle norme del presente regolamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria si può far luogo alla sospensione della licenza sino ad un massimo di mesi 6.

L'applicazione dei provvedimenti di sospensione è demandata al Sindaco il quale provvederà sentita la Commissione di cui all'art. 4.

ARTICOLO 36

- La revoca della licenza oltre che nei casi previsti dal precedente art. 14 ha luogo nei seguenti casi:
- a) quando il titolare eserciti durante il periodo di sospensione;

b) quanto sia recidivo, nel termine di un anno, nella mancanza che ha dato luogo alla sospensione.

Il provvedimento di revoca viene adottato dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 4, salva da parte dello stesso l'applicazione cautelativa della sospensione della licenza con effetto immediato in casi di particolare gravità.

CAPO VIII DEL SERVIZIO TRASPORTO MERCI

ARTICOLO 37

Il servizio per trasporto merci (taxi merci) è sottoposto alle norme del presente regolamento in quanto ad essi applicabili.

I titolari delle licenze di taxi merci sono tenuti a procurarsi le eventuali ulteriori autorizzazioni ove siano richieste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 38

I luoghi di posteggio per i veicoli adibiti a trasporto di merci vengono fissati dal Sindaco con apposita Ordinanza.

Per le tariffe si applicano le norme di cui al precedente art. 23.